

CAPITOLATO SPECIALE

**SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO
INFORMAGIOVANI
DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE)**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio Informagiovani dell'Unione Colline Matildiche (RE); progetto finalizzato all'accompagnamento, informazione, orientamento e supporto rivolto prevalentemente alla popolazione giovanile, sia persone singole che associazioni e gruppi, da svolgersi allo sportello o attraverso iniziative, attività pubbliche, laboratori nonché con modalità informatiche (e-mail, sito internet, ecc...) e telefoniche.

2. Il servizio informa giovani avrà la propria sede presso locali ubicati ad Albinea, in Via Morandi 9, con la strumentazione (mobili e attrezzature d'ufficio, compresi gli apparecchi di fotorigrafia e la strumentazione informatica) dati in dotazione dall'Ente Appaltante, già presenti negli spazi stessi, nonché con le ulteriori risorse strumentali e documentali aggiuntive offerte in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario. Le attività andranno realizzate in modo diffuso sul territorio dei tre Comuni dell'Unione (Albinea, Quattro Castella, Vezzano s/C).

3. Un apposito verbale di consegna, redatto e aggiornato periodicamente dall'Ente Appaltante di concerto con l'Appaltatore, che si impegna a dare comunicazione di ogni eventuale variazione, sarà sottoscritto da entrambe le parti, e conterrà l'elenco delle attrezzature e degli arredi forniti. L'appaltatore si intende obbligato ad un uso diligente delle stesse ed alla loro riconsegna, alla scadenza del presente contratto, in perfetto stato di funzionamento. L'Ente Appaltante ha la facoltà di disporre in relazione a ciò, ispezioni e controlli.

4. I contenuti informativi inseriti e aggiornati nelle banche dati utilizzate, informatiche e cartacee, nonché tutto il materiale prodotto, raccolto o acquisito nelle normali attività di gestione dei servizi sono proprietà dell'Unione Colline Matildiche, e rimarranno tali anche dopo la scadenza del contratto di appalto.

Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio

1. La gestione comprende attività di front-office e back-office e prevede l'apertura al pubblico dello sportello Informagiovani con l'obiettivo di fornire informazioni, orientamento e supporto agli utenti, anche attraverso consulenze personalizzate e di piccolo gruppo, negli ambiti nei quali il servizio è specializzato.

2. L'azione dell'Informagiovani, senza tralasciare gli altri ambiti che connotano il servizio a livello di sistema di rete regionale, dovrà rispondere ai crescenti bisogni di orientamento delle giovani generazioni in particolar modo sui temi fondamentali del protagonismo giovanile, volontariato, cittadinanza attiva, lavoro, formazione professionale, imprenditoria giovanile e start-up d'impresa, orientamento/riorientamento scolastico, con l'obiettivo di porre i giovani nella condizione di scegliere consapevolmente e liberamente fra varie alternative nei settori di interesse.

I) MODALITÀ DI APERTURA AL PUBBLICO E DI RELAZIONE CON GLI UTENTI

1. La gestione del progetto Informagiovani è assegnata all'Operatore economico affidatario, il quale vi provvederà con proprio personale qualificato, come da offerta presentata in sede di gara, e con le proprie capacità organizzative, secondo le modalità e i principi definiti dall'Ente Appaltante nel presente capitolato, sottoponendosi ai controlli e alle verifiche del Responsabile del Procedimento.

2. Il servizio potrà essere erogato anche attraverso il ricorso a consulenti esperti negli ambiti fondamentali del servizio (*protagonismo giovanile, volontariato, cittadinanza attiva, lavoro, formazione professionale, imprenditoria giovanile e start-up d'impresa*), appositamente incaricati dall'appaltatore e prevedere:

- la realizzazione di colloqui individuali e/o in piccoli gruppi, accessibili su appuntamento;

- incontri e workshop in piccolo gruppo per l'approfondimento di tematiche di particolare interesse;
 - attività di rete con i soggetti significativi del territorio;
- secondo le modalità indicate in modo più dettagliato nei paragrafi seguenti.

3. Il personale assegnato al progetto dovrà osservare comportamenti corretti nei confronti dell'utenza, fornire le informazioni richieste con imparzialità e completezza, mantenere l'obbligo del segreto d'ufficio, il dovere della riservatezza e il diritto all'anonimato degli utenti qualora richiesto. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Appaltatore, il quale è l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.

4. L'orario di apertura al pubblico minimo previsto per lo sportello Informagiovani **è di almeno 18 ore settimanali** da articolare in almeno 3 giorni alla settimana (prevedendo mattine e pomeriggi) da condividere con l'Ente Appaltante secondo un'articolazione oraria in grado di intercettare un maggior numero di utenti possibile. In tali orari dovrà essere sempre garantita la presenza di almeno **1 operatore**, che dovrà svolgere anche una funzione di orientamento e consulenza.

Alle ore di apertura andranno aggiunte almeno **6 ore settimanali** di attività di coordinamento, e almeno 20 ore settimanali per promozione e gestione iniziative, colloqui, incontri, back office. **Per la gestione dell'intero progetto dovranno essere previsti almeno due operatori** (uno referente per coordinamento ed area protagonismo giovanile/volontariato ed uno per area lavoro/formazione/orientamento scolastico).

5. Il servizio richiesto comprende anche le attività preliminari di ricerca, raccolta, redazione, classificazione e ordinamento di informazioni e dati necessari per provvedere al costante aggiornamento del servizio, anche ricorrendo a sistemi di archiviazione tramite tecnologie informatiche.

II) AMBITI DI SERVIZIO

1. L'azione dell'Informagiovani dovrà concentrarsi in particolare nei seguenti ambiti di servizio:

A) PROTAGONISMO GIOVANILE, VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA – e attività di Coordinamento servizio – almeno 22 ore settimanali

1. Il servizio si propone di accogliere, facilitare e sostenere ragazzi e ragazze nell'acquisizione delle informazioni utili e di esperienze concrete per sperimentarsi ed orientarsi negli ambiti di interesse collegati al protagonismo giovanile, volontariato, impegno civico e associazionismo.

2. In generale il servizio progetta, realizza attività e offre informazioni, assistenza e sostegno nei seguenti ambiti:

- opportunità di volontariato, orientamento e mobilità giovanile;
- servizio civile nazionale, regionale e comunale;
- raccordo e rapporti con le associazioni giovanili, le agenzie educative e i gruppi informali di giovani presenti nel territorio;
- promozione del protagonismo giovanile con particolare riferimento alle iniziative culturali, artistiche, ricreative ed europee;

3. Il servizio ha inoltre l'obiettivo di orientare e diffondere la cultura del volontariato e dell'impegno civico fra i giovani, attraverso:

- la costruzione di reti informative e rapporti di collaborazione con associazioni, scuole, enti, soggetti operanti con il mondo giovanile;
- l'attività di analisi dei bisogni giovanili riferiti al territorio comunale con formulazione di proposte riferite al ruolo e agli interventi che il servizio può attuare per fronteggiare tali bisogni;

4. Il servizio inoltre cura direttamente la gestione di iniziative e progetti di cittadinanza attiva, quali, in particolare:

- a) Carta giovani - Progetto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, caratterizzato dalla presenza di una componente di cittadinanza attiva, che si declina in azioni di volontariato, accanto ad una componente commerciale di facilitazioni/sconti riservati ai titolari.
- b) Azioni di avvicinamento al mondo del volontariato per ragazzi/e progettate per le singole fasce di età (11/14 anni - 15/18 anni - maggiorenni)

5. Per le iniziative di cui al punto 4 si richiede la gestione di tutte le attività necessarie all'esecuzione del progetto, quali ad esempio: coordinamento attività dell'intero progetto, ricerca, contatti, formazione con le associazioni; convenzioni, segreteria; accoglimento adesioni; incrocio domanda/offerta opportunità, consegna premialità, consegna attestati, monitoraggio risultati, analisi della soddisfazione, ecc..

B) LAVORO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ORIENTAMENTO/RIORIENTAMENTO SCOLASTICO - almeno 22 ore settimanali

1. Servizio d'informazione, orientamento e supporto ai bisogni di formazione e di ricerca del lavoro, attraverso colloqui individuali e/o incontri di piccolo gruppo con consulenti esperti attraverso i quali sia possibile per l'utente acquisire elementi utili alla ricerca attiva del lavoro, alla conoscenza delle professioni, alla mobilità internazionale e ad accedere a percorsi di formazione, formazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro, funzionali alla definizione di un progetto professionale o all'inserimento lavorativo.

2. In generale il servizio offre informazioni, assistenza e sostegno nei seguenti ambiti (sia attraverso colloqui individuali, attività in sottogruppo e iniziative pubbliche):

- opportunità di formazione universitaria e professionale;
- possibilità di accesso al mondo del lavoro;
- redazione del curriculum vitae e della domanda di lavoro;
- principali aspetti normativi e contrattuali connessi al lavoro dipendente e autonomo;
- concorsi e offerte di lavoro, anche di tipo temporaneo e stagionale;
- esperienze di tirocinio;
- ricerca attiva del lavoro;
- avvio di un'attività autonoma o di un'impresa;
- orientamento scolastico per ragazzi/e scuola primaria di primo grado e riorientamento per giovani scuole secondarie secondo grado e universitari.

3. Il servizio mira inoltre alla qualificazione della base occupazionale e alla riduzione delle distanze tra la formazione e il mondo del lavoro attraverso:

- il confronto costante, attivo e diretto con le imprese, le agenzie private, i pubblici uffici (con particolare riferimento al centro per l'impiego), le istituzioni formative, le associazioni di categoria, le organizzazioni professionali, le istituzioni economiche e sociali del territorio;
- la diffusione dell'informazione su iniziative, programmi, azioni, interventi ecc..., attivati a vario titolo nel territorio della Regione che possano costituire ulteriori opportunità per l'utenza. In particolare, si evidenzia l'importanza e il ruolo fondamentale della costruzione di rapporti di rete e collaborazione con le aziende del territorio, le associazioni di categoria e i centri di formazione nell'offerta dei servizi consulenziali specialistici previsti nel presente ambito.

4. Il servizio dovrà essere in grado di attivare azioni di orientamento individuale e di piccolo gruppo. L'orientamento, considerato come un processo di educazione alla scelta, dovrà avere la finalità di favorire nei giovani utenti una riflessione rispetto alle proprie risorse e capacità individuali per affrontare attivamente le principali fasi di passaggio, quali ad esempio:

- la transizione formazione/formazione (il passaggio dalla scuola media all'assolvimento dell'obbligo e al completamento del ciclo di studi secondario e da questo ai percorsi formativi post-diploma o all'Università);
- la transizione formazione/lavoro (il passaggio dalla scuola superiore o dall'università al mondo del lavoro);
- la transizione lavoro/formazione (il reinserimento in contesti formativi di soggetti attualmente impegnati in ambito lavorativo).

5. Il servizio ha inoltre l'obiettivo di orientare e diffondere la cultura dell'auto imprenditorialità tra i giovani, attraverso:

- il confronto costante, attivo e diretto con le imprese e le associazioni di categoria;
- la diffusione dell'informazione su iniziative, programmi, azioni, interventi ecc..., attivati a vario titolo nel territorio della Regione che possano costituire ulteriori opportunità per l'utenza;
- attivando una rete con le imprese al fine di mettere in collegamento persone interessate a sviluppare un'idea imprenditoriale con aziende già operanti nel settore d'interesse;
- favorendo scambi di esperienze tra giovani, studenti e le imprese per esempio mediante: tirocini, visite guidate, iniziative di impresa simulata, business games, ecc...;
- stimolando la collaborazione con l'università, i centri di ricerca e gli altri soggetti presenti nel territorio per favorire attività di formazione imprenditoriale.

In particolare, si evidenzia l'importanza e il ruolo fondamentale della costruzione di rapporti di rete e collaborazione con le associazioni di categoria nell'offerta dei servizi consulenziali specialistici previsti nel presente ambito.

C. AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI DEL TERRITORIO

1) Si tratta di azioni che prevedono il coinvolgimento dei soggetti operanti nel territorio di riferimento, quali: imprese, associazioni di categoria e organizzazioni professionali, istituzioni economiche e sociali, ecc... Il coinvolgimento dovrà consentire di implementare un modello di rete relazionale tra gli stessi e facilitare l'incontro e la comunicazione con gli utenti e in generale con la popolazione interessata.

2) In questo contesto saranno previste attività di:

- organizzazione di seminari, workshop, con la presenza di esperti di settore e testimoni privilegiati ed esperti del mondo del lavoro;
- organizzazione, promozione e realizzazione di visite guidate nelle imprese;
- promozione e realizzazione di laboratori volti alla conoscenza dei profili ricercati dalle imprese e ad attivare contatti per tirocini o stage aziendali;
- incontri e/o spazi di confronto, di approfondimento e di dibattito con il coinvolgimento di lavoratori e imprenditori.

3) L'attività potrà prevedere anche incontri presso le scuole, finalizzate a progettare e realizzare percorsi sui temi della conoscenza di sé e dell'orientamento alla scelta in ambito formativo e/o professionale.

D) ALTRE ATTIVITÀ

1. L'aggiudicatario dovrà predisporre specifica carta dei servizi.

2. Il servizio richiesto inoltre prevede l'analisi dell'utenza del servizio, con ricerche e monitoraggi di tipo quantitativo e qualitativo sull'utenza che ha frequentato il servizio e sul gradimento dello stesso, presentando:

- entro il 31 gennaio di ogni anno: una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, riportante valutazioni e approfondimenti, nonché suggerimenti e proposte operative da sottoporre all'Ente Appaltante.
- trimestralmente, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno: un elaborato relativo alla rilevazione della qualità e della regolarità delle prestazioni rese nel trimestre, comprensivo della rilevazione della consistenza e della tipologia dell'utenza servita e della tipologia dei servizi richiesti.

- entro il 30 luglio e il 31 gennaio di ogni anno: una relazione sul gradimento della qualità dei servizi offerti da parte dell'utenza riferita al semestre precedente.

Art. 3 - Durata

1. L'appalto ha la durata di anni tre a decorrere dal 1 giugno 2024 fino al 31 maggio 2027 eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni.
2. L'Amministrazione si riserva altresì, entro la data di scadenza, nelle more della successiva procedura di aggiudicazione, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 6 mesi (180 giorni), agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

Art. 4 - Importo dell'appalto

L'importo del servizio posto a base di gara, per l'intera durata, comprensivo dell'eventuale periodo di rinnovo e proroga è pari a:

	Importo totale (IVA 5 % esclusa)
Importo dei servizi per 36 mesi – base d'asta	€ 209.624,00
rinnovo 3 anni	€ 209.624,00
proroga 6 mesi	€ 34.937,33
Modifiche al contratto in corso di esecuzione- art. 120 D.Lgs. 36/2023	€ 10.481,00
Valore stimato dell'appalto	€ 464.666,30

IMPORTO DELL'APPALTO L'importo del contratto per l'intero periodo di durata dello stesso è quello che risulterà dall'aggiudicazione effettuata in conformità al disciplinare di gara "Criterio di aggiudicazione dell'appalto".

Il costo della manodopera è stimato in € 179.124,00 per il triennio, importo calcolato secondo i costi orari desunti dal CCNL delle cooperative sociali.

5. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, si impegna alla gestione di tutte le fasi, non poste a carico di altri soggetti, del servizio oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento del medesimo.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, identificato come segue: CCNL Cooperative sociali.

L'Appaltatore dovrà garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare l'Aggiudicatario è tenuto ad attuare quanto indicato, in sede di gara, all'interno della relazione tecnica, relativa a tutti i servizi/attività elencati nel presente Capitolato. Essa rappresenta in ogni caso parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, cui l'Aggiudicatario è obbligato a dare completa e puntuale esecuzione.

6. CLAUSOLA DI STABILITA' OCCUPAZIONALE EX ART.57 DEL CODICE E OBBLIGHI IN MATERIA DI RISORSE UMANE

L'Appaltatore si obbliga a rispettare la clausola sociale art. 57 del Codice, così come declinata nel progetto di assorbimento presentato in sede di gara, come indicato nel disciplinare.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella tabella in calce al presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, ed è obbligato, ancorché Cooperativa e nei confronti dei propri soci, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore di riferimento.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL Cooperative Sociali.

7. REVISIONE PREZZI E MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, è ammessa la revisione prezzi a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale da attivarsi al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva derivanti dalle misure adottate dalle autorità competenti che determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa. Ai fini della revisione, da applicarsi come indicato al punto precedente, si farà riferimento alla variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (F.O.I.) riferita all'anno precedente e verrà riconosciuta, come precedentemente indicato, (variazione oltre il 5% dell'importo complessivo e nei limiti dell'80% della variazione stessa) a partire dal ricevimento della richiesta di revisione con riferimento alle prestazioni non ancora effettuate (Es: in caso di variazione del 6%, verrà riconosciuto l'80% dell'1%). Maggiori costi finanziati come da art. 60 comma 5 D. Lgs 36/2023.

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, c. 10, lett. a), del Codice si riserva di:

rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni tre, per un importo di € 209.624,00, al netto di Iva.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi altresì delle modifiche in corso di esecuzione di cui all'art. 120, commi 9 e 10, del Codice.

Ai sensi del D.lgs. 36/2023 art 120 lett. a) il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento per le varianti in corso d'opera da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o

regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

In particolare, l'importo del presente appalto potrà essere modificato in aumento nel caso di successivi finanziamenti finalizzati ad attività previste nell'ambito del capitolato o della gestione delle competenze dell'Informagiovani.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del contratto:

- a) il presente Capitolato Speciale
- b) la lettera d'invito/disciplinare di gara
- c) l'offerta dell'Operatore economico (economica e progettuale / tecnica)

7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice,

Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 - articolo 6 Cessioni di crediti.

Art. 8 - Domicilio dell'Operatore economico e referenti

1. L'Operatore economico dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata).

2. L'Operatore economico deve comunicare altresì all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica.

3. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Operatore economico medesimo deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.

9. CAUZIONE DEFINITIVA

In sede di stipula contrattuale l'aggiudicatario dovrà costituire regolare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente Appaltante.

10. POLIZZE ASSICURATIVE

L'Affidatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCTO stipulata con primaria compagnia assicurativa, con decorrenza dalla data di avvio del servizio e aventi una durata almeno pari a quella del contratto di appalto a copertura dei seguenti rischi:

- a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di

garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e 2.500.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia
- proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, custodia, concessione amministrativa, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ente;
- garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00.

b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 5.000.000,00 per sinistro e 2.500.000,00 per persona.

4. Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'Appaltatore.

5. La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall'Appaltatore prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio del servizio.

6. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Unione Colline Matildiche potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

ART. 11 - Personale

1. Le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dal/i soggetti aggiudicatario/i con proprio personale mediante la propria organizzazione, a proprio rischio e nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato. Il personale, fermo restando l'obbligo di raccordo con l'Amministrazione, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato solo al responsabile del soggetto aggiudicatario.

2. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire che il personale impiegato sia di comprovata moralità, sia in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze adeguate e coerenti con i profili dichiarati in sede di proposta tecnica, assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi e goda della fiducia del medesimo aggiudicatario.

3. Dovrà essere previsto ed indicato un coordinatore al quale affidare, in caso di aggiudicazione, la responsabilità della conduzione dei servizi affidati.

4. Il proponente è tenuto a dichiarare quali siano le professionalità e le esperienze acquisite di ciascuna unità di personale che intende impiegare nel servizio, fornendo adeguata documentazione relativa a ciascuna unità impiegata, ivi compreso il curriculum vitae personale. Esso si deve impegnare nel corso dello svolgimento dell'appalto a sostituire, tempestivamente e con personale idoneo, gli incaricati che per qualsiasi motivo lascino il servizio. In caso di sostituzione di personale deve essere effettuata un'integrazione della dichiarazione relativa alle

professionalità impiegate, da cui sia possibile evincere che il nuovo personale sia in possesso di qualifiche e competenze almeno equivalenti a quello in uscita.

5. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale a suo giudizio non idoneo allo svolgimento del servizio affidato.

6. In caso di sostituzione temporanea o di avvicendamento del personale impiegato nell'appalto, il gestore è tenuto a rispettare i requisiti di professionalità adeguati all'espletamento dei servizi richiesti segnalando tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, e con tutti i dati di identificazione.

7. Il personale addetto dovrà essere in possesso di almeno due anni di esperienza in attività assimilabile a quella oggetto del presente capitolato, nonché conoscenza dell'uso dei principali strumenti e programmi informatici.

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

2. L'Operatore economico dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

3. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Art. 13 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

1. Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08, verrà predisposto prima della stipula del contratto.

2. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 14 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto in seguito alla comunicazione di avvio all'esecuzione.

2. L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 comma 6, del D.lgs. 36/2023.

Art. 15 - Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivo che l'Amministrazione pagherà all'operatore economico sarà determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

2. Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria vigente in materia, nonché dal presente atto, in rate trimestrali, ciascuna in misura del 25% (venticinque per cento) dell'importo annuale dovuto.

3. L'operatore economico si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

4. L'operatore economico si obbliga a presentare un rendiconto trimestrale di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento. Il rendiconto deve essere verificato dal Direttore dell'esecuzione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Qualora il Direttore dell'esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere all'operatore economico l'integrazione della documentazione. L'operatore economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Direttore dell'esecuzione che deve verificare il rendiconto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tale integrazione.

5. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

6. Ciascuna fattura emessa dall'operatore economico deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto, al singolo Ordinativo e deve essere intestata all'Amministrazione Contraente.

7. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del rendiconto di cui al comma 5, previa acquisizione del DURC.

8. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.

9. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano agli operatori economici aggiudicatari, gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche; devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

8. L'operatore economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 17 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

2. La Stazione Appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

3. Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato l'Operatore economico affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione e RUP.

4. Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze ed inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Art. 18 - Penali

1. In caso di inadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico affidatario, verranno applicate le seguenti penali:

- a) chiusura o sostanziale inattività del servizio causata da assenza degli addetti: € 400 al giorno;
- b) inosservanza degli orari di apertura al pubblico e di servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 100 per ogni mancanza;
- c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 300.
- d) riduzione del servizio, fuori dal caso di cui all'art. 20, con presenza di un numero di operatori inferiore a quello previsto all'art. 2: € 150 al giorno.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale

2. Si rimanda all'art. 20 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.

3. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Operatore economico dovessero derivare compresa la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Operatore economico.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma 1 verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

5. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile Unico del Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

6. Per ottenere il pagamento delle penalità, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'Operatore economico affidatario in sede di verifica e conseguente di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.

7. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

19. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, il subappalto potrà essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99% dell'importo contrattuale.

In relazione al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del "Codice di comportamento dell'Unione Colline Matildiche", adottato con deliberazione di Giunta Unione n. 7 del 30/01/2014 e ss.mm.ii., degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

21. SOSPENSIONI

La sospensione dell'esecuzione trova completa disciplina nell'art. 121 del Codice.

22. RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

23. RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, senza limiti di tempo, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 122 comma 1, 2 e 3 del Codice, nonché in presenza di grave inadempimento, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del medesimo articolo; in particolare, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in ogni momento, quando l'Aggiudicatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al Capitolato, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi e reiterate violazioni o grave e reiterata inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento adottato dall'Unione Colline Matildiche, espresso all'art. 20 del presente Capitolato.

L'Ente procederà altresì alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 e ss. del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC, con la quale formula la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) inadempimento alle disposizioni dell'Unione Colline Matildiche riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi, da parte dell'Operatore economico senza giustificato motivo;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
- g) grave non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche del contratto di cui all'articolo 2;
- h) mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto;
- i) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto.
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 16, "Tracciabilità dei pagamenti", del presente Capitolato speciale.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, l'Unione Colline Matildiche dispone la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'operatore economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. In caso di risoluzione l'Unione Colline Matildiche provvederà altresì all'escussione della cauzione prestata.

6. Saranno poste a carico dell'operatore economico inadempiente o fallita le nuove spese di gara e ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

7. L'operatore economico affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dell'Ente Appaltante, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito dell'Unione Colline Matildiche.

Art. 24 - Definizione delle controversie

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio di che trattasi sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell'Operatore economico

1. Il presente contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica. Sono a carico dell'Operatore economico, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. A carico dell'Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

3. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

Art. 26 - Riservatezza

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Legale Rappresentante dell'Operatore economico affidatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori

incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare (Amministrazione Unione Colline Matildiche).

2. L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

3. Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

27. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione del lavoro ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

28. CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto si richiama integralmente la disciplina prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, più volte richiamato in capitolato quale Codice, al quale integralmente si rinvia.